

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 15.11.2017

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIO SANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
<p>Quesito n. 36</p>	<p>Il [.....], a oggi, ospita n° 1 utente in contratto con l'AUSL, presso un Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili (Il Centro ha una Autorizzazione al funzionamento D. Lgs 564/2000 per n° 15 posti di cui n° 14 accreditati). Ci chiediamo se sia possibile partecipare a questo Bando pur in assenza di specifica autorizzazione al funzionamento come Comunità alloggio per la salute mentale, come indicato nell'art.1 del Bando relativamente agli oggetti da 1 a 24. Diversamente, a quale oggetto occorre fare riferimento per questa tipologia di interventi?</p>	<p>Il requisito previsto dall'art. 1, punto 3) del Disciplinare di gara non può essere derogato.</p> <p>Si conferma la risposta relativa al precedente quesito n. 34 in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione degli O.E., in quanto è rimessa alla loro completa discrezionalità stabilire se ed a quali oggetti di AQ partecipare, poiché: <i>"La verifica in ordine al possesso dei requisiti non attiene alla presente fase della procedura di gara, ma è demandata alla successiva fase di valutazione dei requisiti di accesso, che avrà luogo solo dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta"</i>.</p>